

Messaggio

numero	data	Dipartimento
8036	18 agosto 2021	CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatarie per MPS-POP-Indipendenti concernete la modifica della Legge sui diritti politici (Abolire la pratica democraticamente mortificante del ballottaggio per l'elezione alla carica di Sindaco)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare presentata il 31 maggio 2021 nella forma elaborata chiede di modificare la legge sull'esercizio dei diritti politici per sopprimere l'elezione popolare del sindaco. Essa propone di modificare l'articolo 82 e di abrogare gli articoli 83 e 84 della Legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

L'atto parlamentare motiva la proposta con il modo in cui sono stati affrontati i dibattiti tra i candidati e con l'assenza di una contrapposizione politica tra i candidati stessi. Esso sostiene anche che la candidatura alla carica di sindaco persegue l'obiettivo di beneficiare di un vantaggio competitivo in termini elettorali grazie alla maggiore visibilità e ai contatti con i cittadini.

Il Consiglio di Stato non condivide la proposta e nemmeno le ragioni poste a fondamento della medesima.

Il sindaco ha una collocazione istituzionale ben definita, con compiti e doveri indicati nella legge. L'atto parlamentare svilisce in modo ingeneroso la figura del sindaco sostenendo che l'assunzione della carica mira a beneficiare di un vantaggio elettorale in occasione delle elezioni successive. Siamo convinti che la carica di Sindaco – che incontestabilmente beneficia di maggiore visibilità rispetto alle altre cariche politiche comunali – ha un riconoscimento particolare nella popolazione anche grazie al fatto che i cittadini hanno la possibilità di sceglierlo in modo diretto, quindi di legittimarlo mediante un'elezione popolare. Proprio l'importanza di questo ruolo e la posizione particolare all'interno del collegio e del Comune impongono il mantenimento dell'elezione popolare del sindaco. Egli, a differenza del Presidente del Consiglio di Stato, mantiene quel ruolo per l'intera legislatura e questo costituisce un'ulteriore ragione per confermare l'elezione popolare.

“Per il Comune ticinese il Sindaco è considerato da sempre, nel concetto popolare tradizionale, il capo dell'amministrazione comunale mentre per la costituzione è il presidente del Municipio.

Quale capo dell'amministrazione comunale dirige quest'ultima con gli attributi che gli sono conferiti dalla legge e quale presidente del Municipio ne presiede le sedute.

Ciò che contraddistingue la carica di Sindaco nei rapporti con i cittadini e soprattutto con i membri del corpo municipale (di cui il Sindaco è parimenti membro a parte uguale) è la somma delle innumerevoli leggi; competenze proprie e nel contempo congeniali di un cittadino che, per espressa volontà dei suoi consimili, si trova ai vertici della scala politico-sociale e amministrativa e quindi nella condizione ideale, con il supporto della legge, per assolvere e giudicare da solo e per ultimo talune questioni dell'amministrazione di interesse generale e particolare." (Eros Ratti, Il Comune, volume II, Losone 1988, pag. 1159).

Queste poche frasi – seppur risalenti agli anni '80 del secolo scorso – inquadrano tutto sommato ancora bene il ruolo e la funzione del sindaco.

La Legge organica comunale li ha peraltro accentuati ulteriormente negli anni successivi. Infatti, uno fra gli ambiti su cui si era posizionata la revisione della legge organica comunale entrata in vigore il 1° gennaio 2009 era segnatamente stato il ruolo del Sindaco (Messaggio n. 5897 del 6 marzo 2007 concernente la revisione parziale della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e rapporto n. 5897 R del 2 aprile 2008 della Commissione della legislazione). In quell'occasione – pur salvaguardando il principio per cui egli non ha vere e proprie competenze decisionali autonome – sono state apportate modifiche volte a rafforzare la centralità del sindaco in seno al collegio, in particolare nella preparazione e nella coordinazione dell'attività municipale e dei suoi ingranaggi; ciò con l'obiettivo ultimo che il collegio – anche a partire da un buon lavoro interno – fosse in grado di governare al meglio il Comune.

Va poi riconosciuto che la figura istituzionale del sindaco è ben accettata e radicata nella popolazione. Questo è dovuto anche al fatto che il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, che legittimano quindi il suo ruolo. Certo, la maggior parte delle volte l'elezione avviene in forma tacita perché, per esempio, dall'elezione dell'intero municipio emerge in modo chiaro una preferenza verso una persona rispetto agli altri eletti. Rileviamo tuttavia che negli ultimi cinque rinnovi degli organi comunali in circa il 40 per cento dei Comuni si è votato almeno una volta per eleggere il sindaco.

Come mostrano i risultati negli undici Comuni in cui il 16 maggio 2021 l'elezione del sindaco ha avuto luogo mediante un'elezione popolare, il tasso di partecipazione è nel complesso simile a quello dell'elezione per il rinnovo integrale degli organi comunali. In quegli undici Comuni hanno partecipato 26'385 elettori all'elezione del municipio (tasso di partecipazione al voto del 60,7 %) e 25'965 elettori a quella del sindaco (tasso di partecipazione del 60,4 %). Questo dimostra che i cittadini non considerano l'elezione del sindaco un'elezione di secondo piano o addirittura inutile. Da questi dati sulla partecipazione al voto si può anche dedurre che alla scelta del sindaco si ritengono coinvolti anche quegli elettori (o perlomeno una gran parte di essi) il cui gruppo politico di riferimento non partecipa all'elezione con un candidato. In caso contrario si assisterebbe a una diminuzione sensibile della partecipazione al voto tra le elezioni del municipio e del consiglio comunale e quella del sindaco.

Siamo dell'opinione che non necessariamente vi debba essere una forte contrapposizione politica e di visioni tra i candidati alla carica di sindaco, anche perché i rapporti di forza tra i gruppi politici all'interno degli organi comunali sono già stati definiti dalle elezioni del Municipio e del Consiglio comunale. L'elezione del sindaco non può modificare questi rapporti, visto che all'elezione del sindaco possono partecipare quali candidate solo le persone elette nel municipio.

Il sindaco ricopre una funzione di riferimento all'interno del collegio e per la popolazione; pertanto la percezione sul candidato, sulla sua personalità e in definitiva anche sulle sue

personali capacità di conduzione del collegio e del Comune possono rivestire per gli elettori un aspetto importante nella scelta della persona chiamata ad assumere tale carica; ciò a prescindere dalle strette visioni politiche e partitiche dell'interessato e del gruppo cui esso appartiene. Del resto la sua elezione non avviene neppure sulla base di una proposta di lista.

La decisione di tenere un'elezione popolare del sindaco deriva infine dalla volontà dei cittadini di poter presentare più candidature a quella carica. Si tratta dunque di un elemento di democrazia che vuole lasciare ai cittadini la decisione di scegliere il sindaco. L'applicazione di questo principio democratico non ha nulla di mortificante.

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare per sopprimere l'elezione popolare del Sindaco.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri